

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente TUPINI.*

Intervengono il Ministro dell'industria e del commercio Colombo ed il Sottosegretario per lo stesso Dicastero Cervone.

La Commissione proseguendo la discussione sul disegno di legge: « *Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad essa delle imprese esercenti le industrie elettriche* » (2189), già approvato dalla Camera dei deputati, prende in esame l'articolo 9.

Su tale articolo hanno presentato emendamenti il relatore Amigoni ed i senatori Nencioni, D'Albora e Battaglia.

Dopo interventi del relatore e del Ministro i senatori Nencioni e D'Albora ritirano i propri emendamenti; in assenza del senatore Battaglia la Commissione approva i commi primo, secondo, terzo, quarto e delibera di rinviare alla prossima seduta l'esame dello emendamento sostitutivo del quinto comma proposto dal relatore e l'approvazione del complesso dell'articolo 9.

Si esamina successivamente l'articolo 10. Il senatore Nencioni nell'illustrare il proprio emendamento al primo comma fa presente l'opportunità di evitare taluni aspetti negativi della legislazione francese in materia.

Dopo chiarimenti del relatore e del Ministro la Commissione non approva l'emendamento Nencioni ed approva l'articolo 10

nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

La Commissione passa quindi a discutere l'articolo 11, sul quale hanno presentato emendamenti il senatore Nencioni ed il relatore Amigoni.

I senatori Banfi e Sansone propongono di modificare l'emendamento Amigoni. Il senatore Nencioni dichiara di non approvare nè l'articolo 11 nè l'emendamento aggiuntivo a tale articolo proposto dal relatore.

Intervengono quindi i senatori Cerabona, Carelli, Cenini, Bussi, Crespellani (i quali propongono di modificare l'emendamento Banfi-Sansone) nonchè i senatori Bertoli, Nencioni, Sansone e Ronza.

Il ministro Colombo offre alla Commissione alcuni schiarimenti sullo spirito della legge e propone un emendamento all'emendamento Amigoni, sul quale dichiarano di concordare i senatori Banfi e Sansone. Il senatore Bussi si riserva un ulteriore esame su quanto discusso.

Si approvano quindi la modificazione proposta dal Ministro all'emendamento Amigoni, l'emendamento Amigoni aggiuntivo all'articolo 11 e l'articolo 11 nel suo complesso, il quale risulta deliberato nel seguente testo: « Alle società assoggettate a trasferimento non si applicano le disposizioni di legge o statutarie relative allo scioglimento per sopravvenuta impossibilità del conseguimento dell'oggetto sociale, qualora entro il 31 dicembre 1964 l'Assemblea straordinaria dei soci deliberi il cambiamento dell'oggetto.

« In tal caso il valore delle azioni o quote possedute dai soci dissenzienti che eserciteranno il diritto di recesso a norma del Codice civile sarà determinato in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio ed il rimborso sarà effettuato mediante assegnazione di quote del credito verso l'Ente a titolo di indennizzo nella proporzione in cui tale credito concorre a formare l'attivo lordo del bilancio stesso, senza che da ciò derivi alcun rapporto giuridico diretto dei titolari delle azioni o quote nei confronti dell'E.N.E.L. Si applicano anche nei confronti dei soci recedenti le disposizioni dell'articolo 6, eccettuato il quarto comma, e quelle dell'articolo 9, queste ultime anche nel caso di conferimento delle quote di credito verso l'Ente nazionale in società esistenti o di nuova costituzione ».

Il senatore Cerabona ed il senatore Montagnani Marelli (quest'ultimo a nome del proprio Gruppo) dichiarano di astenersi.

Si passa quindi a discutere l'articolo 12. I senatori Nencioni e D'Albora illustrano i propri emendamenti al secondo comma.

Intervengono i senatori Sansone e Cerabona, nonchè il relatore ed il ministro Colombo.

La Commissione non approva i suddetti emendamenti ed approva l'articolo 12 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Si passa quindi a discutere l'articolo 13. Il senatore Valsecchi prospettando alcuni problemi inerenti al rapporto di lavoro dei futuri dipendenti dell'E.N.E.L., fa presente la opportunità di una modifica del terzo comma e dichiara che eventualmente presenterà un ordine del giorno in Assemblea. Il senatore Nencioni dichiara di concordare con il precedente oratore, soprattutto per quanto concerne l'emendamento cui quest'ultimo ha accennato.

Il senatore Montagnani Marelli dichiara di concordare con lo spirito delle affermazioni del senatore Valsecchi, ma di non ritenere opportuna una modificazione del provvedimento; eventualmente presenterà un apposito ordine del giorno in Assemblea.

Il senatore Sansone consente con talune delle osservazioni dei senatori Valsecchi e Nencioni ma si riserva di presentare un ordine del giorno in Assemblea.

Il relatore Amigoni ed il ministro Colombo dichiarano di non concordare con le osservazioni dei senatori intervenuti nel dibattito ed offrono alla Commissione ampi schiarimenti.

L'articolo 13 è approvato nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Si approvano quindi gli articoli 14 e 15 senza modificazioni.

La Commissione rinvia infine il seguito della discussione alla prossima seduta.

MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente TUPINI.*

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi, il Ministro dell'industria e del commercio Colombo ed il Sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Cervone.

La Commissione proseguendo la discussione sul disegno di legge: « *Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad essa delle imprese esercenti le industrie elettriche* » (2189), già approvato dalla Camera dei deputati, prende in esame l'emendamento presentato dal relatore, senatore Amigoni, sostitutivo del quinto comma dell'articolo 9 del seguente tenore: « Fino al 30 giugno 1965 gli atti di fusione ai quali partecipano una o più società i cui beni hanno formato oggetto del trasferimento previsto dall'articolo 4 sono soggetti all'imposta fissa di registro di lire 10.000, all'imposta fissa ipotecaria di lire 2.000 ed alla tassa fissa di concessione governativa di lire 5.000, a condizione che il capitale della società risultante dalla fusione o l'aumento del capitale della società incorporante non superi il triplo del capitale complessivo delle società assoggettate a trasferimento che hanno partecipato all'operazione. Alle medesime imposte fisse sono soggetti i conferimenti effettuati in altre società da parte delle società assoggettate al trasferimento, nonchè quelli effettuati da altre società in società assoggettate al trasferimento, a condizione che il capitale di queste, per effetto del conferimento, non risulti aumentato di oltre il triplo. In caso contrario l'eccedenza sarà soggetta ai detti tributi nei modi e nelle misure normali, applicando per la determinazione dell'aliquota dell'imposta di registro l'articolo 49 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3269.

I redditi e le plusvalenze emergenti dalle operazioni previste nel comma precedente che siano indicati distintamente nel bilancio delle società risultanti dalla fusione della società incorporante e delle società conferenti sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile e all'imposta sulle società nell'esercizio in cui sono realizzati o distribuiti.

Sono inoltre soggetti all'imposta di registro ed alla tassa di concessione governativa nelle misure fisse sopra indicate gli aumenti di capitale attuati mediante imputazione delle differenze di cui al primo comma e le riduzioni di capitale previste dalla presente legge ».

Il senatore Amigoni riassume brevemente i motivi già da lui esposti nella precedente seduta, che lo hanno indotto a proporre la modificazione. Prende quindi la parola il senatore Bertoli, il quale dichiara di non concordare con il relatore soprattutto per il fatto che l'emendamento Amigoni contrasta a suo avviso con lo spirito del provvedimento; quest'ultimo secondo il giudizio della sua parte politica deve mirare ad una riduzione della forza politica dei gruppi economici privati, titolari delle imprese elettriche.

Il senatore Nencioni osserva che l'ultimo comma dell'emendamento Amigoni appare inapplicabile, qualora non si approvi — ormai in Assemblea — l'altro emendamento da lui stesso presentato al primo comma dell'articolo 9.

Il senatore Parri, dopo aver chiesto il parere del Governo sull'emendamento Amigoni, dichiara di essere ad esso contrario sia per motivi inerenti alla logica del disegno di legge, sia per motivi di politica economica nazionale.

Il senatore Pesenti dichiara di concordare con le affermazioni del senatore Bertoli ed osserva che il provvedimento non ha sottratto alle imprese elettriche i contributi in alcuni casi concessi ad esse dallo Stato.

Dopo che il senatore Amigoni ha dichiarato di insistere sull'emendamento proposto, prende la parola il Ministro Trabucchi, il quale osserva in primo luogo che il testo deliberato dalla Camera dei deputati, è, sotto gli aspetti illustrati dal relatore, più restrittivo di quello originariamente presentato dal Governo; in secondo luogo che il provvedimento di nazionalizzazione non

può volere l'annullamento economico ed operativo soprattutto di quelle medie attività economiche che possono dare ancora un notevole contributo alla produzione nazionale e delle quali l'emendamento Amigoni tende a facilitare appunto il reinserimento; infine che lo stesso emendamento Amigoni rappresenta una soluzione intermedia fra la originaria proposta del Governo e la norma approvata dalla Camera dei deputati. Osserva, concludendo, che è opportuna una norma dalla quale possa scaturire una sistemazione delle risultanti situazioni sociali della nazionalizzazione e ricorda che le fusioni non si potranno mai operare se non si colpiscono le plusvalenze solo al momento della distribuzione. A chiusura del suo intervento il Ministro dichiara che l'adesione del Governo all'emendamento Amigoni non esclude la possibilità che quest'ultimo venga modificato dal giudizio definitivo dell'Assemblea.

Dopo che i senatori Pesenti, Fortunati e Sansone hanno annunciato il voto negativo della propria parte politica, la Commissione approva l'emendamento Amigoni, l'articolo 9 così modificato ed il disegno di legge nel suo complesso.

La Commissione autorizza pertanto il relatore Amigoni a presentare, a nome della maggioranza, la relazione all'Assemblea.

Prima che la seduta sia tolta i senatori D'Albora e Nencioni rivolgono un vivo ringraziamento al Presidente Tupini per il tenore imparziale e sereno della sua presidenza durante tutto il corso della discussione.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1ª Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

Giovedì 8 novembre 1962, ore 10

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Modificazioni ed integrazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sull'abolizione

della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (1384).

2. CARELLI. — Interpretazione dell'articolo 15, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e dell'articolo 3, n. 3, della legge 10 settembre 1960, n. 692, in materia di eleggibilità a Consiglieri provinciali e comunali degli amministratori degli E.C.A. e di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (1754).

II. Esame dei disegni di legge:

1. Soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eccezionali calamità non fronteggiabili con i mezzi ordinari (protezione civile) (2098).

2. Delega legislativa al Governo per la attuazione del decentramento amministrativo e per la semplificazione dei servizi e delle procedure della pubblica Amministrazione (2091).

3. FENOALTEA. — Disciplina dell'uso delle armi da fuoco da parte delle Forze di polizia e norme sull'impiego delle Forze medesime (1206).

4. MENGHI ed altri. — Provvidenze assistenziali ai profughi dall'estero (1490).

5. Norme sui passaporti (1164).

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, alla legge 26 febbraio 1942, n. 39, ed al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, sullo stato giuridico, l'avanzamento e l'arruolamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (2019).

2. Deputati RAFFAELLI e SANTI e deputato QUINTIERI. — Adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed estensione della indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza a favore dei pensio-

nati del Corpo stesso (1996) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. SANSONE e PICARDI. — Fissazione della data di decorrenza per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, in favore del personale degli Organi dell'Alimentazione inquadrato con legge 6 marzo 1958, n. 199 (1979).

4. Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia (2177).

5. Deputati MATTARELLI Gino ed altri. — Costituzione del comune di Porto Garibaldi, in provincia di Ferrara (1959) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Deputato BARBI. — Modifiche alla legge 22 luglio 1939, n. 1450, ed alla legge 6 giugno 1952, n. 678, ed aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola di Ischia (E.V.I.) (1726) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Estensione alle elezioni comunali e provinciali, che avranno luogo nei mesi di novembre e dicembre 1962, delle agevolazioni di viaggio previste per gli elettori delle elezioni politiche (2268) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. BOCCASSI. — Perdita e ricostituzione della pensione statale (176).

2. Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del Personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (159).

3. Deputati VINCELLI ed altri. — Norme per la promozione alla qualifica di direttore di sezione dei consiglieri di 1^a classe assunti in servizio in base a concorsi banditi anteriormente al 1° luglio 1956 (1960) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

di *In sede consultiva*

Parere sui disegni di legge:

1. Norme sul governo amministrativo e didattico e sul personale non insegnan-

te dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza (2152).

2. Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione (2188).

3. Deputati RAFFAELLI ed altri. — Nuova misura della indennità corrisposta dallo Stato al comune di Volterra per i pozzi salsi, già di proprietà del Comune (2156) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. CONTI ed altri. — Abrogazione della legge 28 maggio 1942, n. 705, concernente l'esercizio e la manutenzione dei diversi vi delle acque alte e basse del Rivo Riello e dell'impianto idrovoro dell'Armalunga in provincia di Piacenza (2096).

4ª Commissione permanente

(Difesa)

Giovedì 8 novembre 1962, ore 10,30

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche agli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali (2168) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Nuove misure dell'indennità militare degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate e delle analoghe indennità degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2173) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Concessione della promozione straordinaria per particolari benemeritenze al personale direttivo — ruolo speciale — della Croce Rossa Italiana (2194) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Deputato DURAND de la PENNE. — Modifica alla legge 6 dicembre 1960, n. 1479,

concernente istituzione di servizi tecnici dell'Esercito (2192) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo, e di tenente generale capo ai tenenti generali dei Servizi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano ricoperto la carica di capo del rispettivo Servizio (1897-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli stati maggiori e per la revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali (1131-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

8ª Commissione permanente

(Agricoltura e alimentazione)

Giovedì 8 novembre 1962, ore 9,30

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. SANSONE. — Norme integrative e modificative della legge 6 marzo 1958, n. 199, sulla devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare (2197).

2. Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e coloni e mezzadri (2208).

3. Modificazioni a disposizioni del Codice penale e del Codice di procedura penale in materia di frodi nella produzione e nel commercio di sostanze e bevande alimentari (2252).

10^a Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Giovedì 8 novembre 1962, ore 10

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

BANFI. — Modifica all'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (1737-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

SACCHETTI ed altri. — Assistenza e previdenza ai lavoratori addetti all'industria di trasformazione dei prodotti agricoli (665).

II. Esame dei disegni di legge:

1. GELMINI ed altri. — Assistenza di malattia agli ex artigiani pensionati di invalidità e vecchiaia (965).

2. SERENI ed altri. — Aumento delle pensioni ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri (2007).

3. BARBARESCHI ed altri. — Aumento delle pensioni a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e modifiche della gestione del Fondo speciale I.N.P.S. (2057).

4. Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri (2208).

11^a Commissione permanente

(Igiene e sanità)

Giovedì 8 novembre 1962, ore 9,30

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. ALBERTI. — Vaccinazione antitetanica obbligatoria (1719).

2. Deputato CORTESE Giuseppe. — Norme per il conferimento della stabilità di impiego al personale dei Consorzi provinciali antitubercolari (2116) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Nuova disciplina della produzione e del commercio dei prodotti indicati nell'articolo 191 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (2217).

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. CARELLI e PELIZZO. — Ordinamento ed esercizio delle farmacie rurali (55).

2. SIBILLE. — Norme per il conferimento delle sedi delle farmacie (684).

3. CAROLI ed altri. — Modifiche alle norme che regolano il servizio farmaceutico (925).

4. ANGELILLI. — Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per la parte concernente l'ordinamento e l'esercizio delle farmacie (928).

5. SCOTTI ed altri. — Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie per la parte che riguarda le farmacie (989).

6. TRABUCCHI. — Disposizioni in materia di esercizio della professione di farmacista e di concorsi per l'assegnazione delle farmacie (1003).

7. SAMEK LODOVICI. — Disposizioni per le farmacie interne ospedaliere e l'assunzione preferenziale dell'esercizio di farmacie di nuova apertura o resesi vacanti, da parte degli Istituti di cura pubblici (1034).

8. TIBALDI e GATTO. — Modifiche alle norme che regolano il servizio farmaceutico (1046).

9. INDELLI e CRISCUOLI. — Riforma del testo unico delle leggi sanitarie, approva-

to con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265, nella parte riguardante la disciplina delle farmacie (1428).

10. SCHIAVONE. — Aggiunte e modificazioni alle disposizioni del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, relativo al servizio farmaceutico (1976).

*Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,30*